



2024/1280

3.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1280 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2024

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive dodemorf, esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, acido laurico, ottanoato di metile, decanoato di metile, acido oleico e *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo IMI 206040**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup> sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali sostanze sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (2) È il caso delle sostanze attive dodemorf, esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, acido laurico, ottanoato di metile, decanoato di metile, acido oleico e *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo IMI 206040.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione<sup>(4)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva dodemorf fino al 30 novembre 2026 e fino al 15 dicembre 2024 per il gruppo di sostanze acidi grassi da C7 a C20, che comprende gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, l'acido laurico, l'ottanoato di metile, il decanoato di metile e l'acido oleico, in attesa del completamento delle restanti fasi della procedura di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione<sup>(5)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) fino al 15 aprile 2025 per gli stessi motivi.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2011/540/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione, del 12 luglio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, carburo di calcio, cimoxanil, dodemorf, etilene, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flonicamid (KI-220), acido gibberellico, gibberelline, halosulfuron metile, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, maltodestrina, metamitron, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 178 del 13.7.2023, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1446/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1446/oj)).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione, del 20 marzo 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, piridaben, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triconazolo e ziram (GU L 91 del 29.3.2023, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/689/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/689/oj)).

- (5) All'interno del gruppo delle sostanze acidi grassi da C7 a C20, non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive acido laurico, ottanoato di metile, decanoato di metile e acido oleico, né è stato presentato alcun fascicolo supplementare per il rinnovo della sostanza attiva esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (6) Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo del ceppo IMI 206040 di *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
- (7) Per la sostanza attiva dodemorf, il 18 dicembre 2023 il richiedente ha confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (8) Non è quindi più giustificato mantenere la proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive. È pertanto opportuno stabilire una nuova data di scadenza alla prima data possibile, concedendo nel contempo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1740/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj)).

## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) la riga 204 (*Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*)) è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«204	<i>Trichoderma atroviride</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i> )					
	Ceppo: T11 Raccolta delle colture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	15 aprile 2025	PARTE A  Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.  PARTE B  Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma harzianum</i> T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/208), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»
	Ceppo: IMI 206040 - Raccolta delle colture n. IMI 206040, ATCC 20476	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	31 agosto 2024	

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

2) la riga 230 (Acidi grassi da C7 a C20) è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ( <sup>1</sup> )	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«230	Acidi grassi da C7 a C20					
	N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico) 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18) 124-07-2 (acido caprileico) 334-48-5 (acido caprico)	Acido nonanoico Acido caprileico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi) Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici	≥ 889 g/kg (acido pelargonico)  ≥ 838 g/kg acidi grassi  ≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi	1° settembre 2009	15 dicembre 2024	PARTE A  Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.  PARTE B  Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»
	143-07-7 (acido laurico) 112-80-1 (acido oleico) 85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10) 111-11-5 (ottanoato di metile) 110-42-9 (decanoato di metile) N. CIPAC non attribuito	Acido nonanoico Acido caprileico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi) Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici	≥ 889 g/kg (acido pelargonico)  ≥ 838 g/kg acidi grassi  ≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2024	

(<sup>1</sup>) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

3) alla riga 264 (Dodemorf), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2024».